

STATUTO DELLA

SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.p.A.

TITOLO I - DENOMINAZIONE. SEDE. DURATA

ARTICOLO 1

Costituzione

1. E' costituita ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. una Società per azioni a totale capitale pubblico denominata "SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE - S.p.A.".

ARTICOLO 2

Sede

1. La Società ha sede in Colfelice, S.P. Ortella, Km. 3.
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.
3. La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti, trasferiti o soppressi uffici, filiali, agenzie, unità locali, distaccamenti, rappresentanze.

ARTICOLO 3

Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2070, salvo proroghe stabilite dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

Oggetto Sociale

1. Scopo primario della Società è quello dell'organizzazione e della gestione – ad essa affidate dai Comuni soci – dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione e di conseguente commercializzazione ovvero smaltimento (nelle diverse e più opportune forme) dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti nell'ambito territoriale di riferimento, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale.

2. Rientrano altresì nell'attività della Società la raccolta, il trasporto, il recupero, la valorizzazione e la commercializzazione ovvero lo smaltimento (nelle diverse più opportune forme) di rifiuti speciali, prodotti nell'ambito territoriale di riferimento.

3. La Società, inoltre, può svolgere attività di progettazione e/o di costruzione e/o gestione degli impianti relativi ai servizi di cui ai precedenti commi 1) e 2) anche per soggetti – pubblici o privati – diversi dagli enti locali soci. Può altresì svolgere ulteriori servizi e attività, quali bonifiche di siti e/o discariche, controllate e non controllate, realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio provvisori e/o definitivi.

4. In tutti i casi lo svolgimento di attività o servizi per conto di soggetti diversi dagli enti locali soci dovrà assicurare il miglioramento della qualità dei servizi e concorrere alla cura degli interessi ed allo sviluppo della comunità locale di riferimento: pertanto, ogni attività estranea allo scopo primario non potrà essere assunta e svolta qualora ciò vada a detrimento del perseguimento del suo scopo primario.

5. La Società potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare:

- raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi, con diritto di privativa nei limiti di legge;

- gestione industriale e commerciale degli impianti di trattamento e recupero, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le bonifiche di discariche ed ambientali in genere;

- spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche e servizi collaterali, quali in particolare: innaffiamento e lavaggio stradale, diserbo delle aree pubbliche, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, asporto carogne di animali da strade ed aree pubbliche, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;

- espurgo dei pozzetti;

- servizio di demuscazione, deanzarizzazione, derattizzazione ed altre disinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene.

6. La Società potrà altresì:

- costituire consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa con altre società al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;

- svolgere attività consultiva e di sostegno agli Enti Locali nella materie di cui al presente oggetto sociale;

- organizzare e tenere eventi formativi, anche rivolti al personale degli Enti Locali, nelle materie di cui al presente oggetto sociale e quant'altro necessario

al miglioramento della qualità organizzativa e di erogazione dei servizi degli Enti Locali e delle Pubbliche Amministrazioni;

- organizzare e tenere convegni, incontri, seminari, attività di ricerca culturale e scientifica, nelle materie dell'oggetto sociale.

7. La Società potrà altresì espletare i servizi di cui ai commi precedenti e tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati, nonché qualsiasi altra attività, anche di natura commerciale, di produzione e vendita di servizi in attività corrispondenti a quelle previste nel presente articolo, verso contraenti privati ed altre pubbliche amministrazioni.

8. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà infine:

- esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;

- assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società costituite o costituenti, aventi lo scopo analogo o affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile, fermo restando che l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali.

9. La Società potrà inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

TITOLO II-CAPITALE SOCIALE-AZIONI

ARTICOLO 5

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 965.520,00 (novecentosessantacinquemilacinquecentoventi virgola zero zero), suddiviso in 120.690 azioni ordinarie nomi-

native da Euro 8 (otto) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con emissione di nuove azioni ordinarie con delibera, adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 14, dell'assemblea dei soci, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

3. La qualità di socio costituisce adesione al presente statuto e comporta da parte dei soci l'elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 6

Azioni

1. Ogni azione ordinaria è indivisibile e nominativa e conferisce ai propri possessori uguali diritti.

2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

3. Tutte le azioni hanno uguale valore nominale e, nell'ambito della medesima categoria, conferiscono uguali diritti.

4. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

5. Gli amministratori devono annotare i vincoli sul libro soci.

ARTICOLO 7

Diritto di opzione

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea e le azioni di nuova emissione che non siano liberabili mediante conferimento

in natura e le obbligazioni convertibili in azioni saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 Cod.Civ.

2. Per il socio moroso nei confronti della Società troveranno applicazione gli articoli 2344 e ss. del Cod. Civ.

TITOLO III-ORGANI

ARTICOLO 8

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 9

L'Assemblea

1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

3. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 10

Modalità di convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della Società mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso, ai sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Gli amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 11

Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

2. I soci intervengono in Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

4. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 12

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi della legge da un notaio.

ARTICOLO 13

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo del capitale sociale.

2. In entrambe le ipotesi le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 14

Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera in seconda convocazione con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 15

Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. Ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli Amministratori, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto, nonché le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

Per la revoca degli organi sociali è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i tre quarti del capitale sociale.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

3. Il compenso degli organi sociali viene determinato come di seguito precisato:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, spetta un compenso lordo annuale, pari al 70% dell'indennità spettanti al Sindaco di un Comune con un numero di abitanti pari all'ATO di riferimento individuato dal Piano regionale dei Rifiuti (ATO Frosinone);

b) ai Consiglieri di Amministrazione spetta un compenso lordo annuale, pari al 40% del compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) al Collegio Sindacale spetta un compenso determinato dall'art. 29 del D.M. n. 140/2012 Tab. C Riquadro 11;

d) al soggetto incaricato della funzione di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. spetta un compenso determinato secondo i criteri di cui all'art. 10 comma 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e, comunque, in misura non superiore al 45% del valore minimo di cui alla Tabella C Riquadro 3 DM n. 140/2012;

4. Al Presidente ed ai consiglieri di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, nei limiti di cui all'art. 84, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e si applica quant'altro previsto dal codice civile e dalle legislazione vigente in materia relativamente al trattamento economico.

ARTICOLO 16

Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile da tre a cinque membri; la composizione numerica del consiglio è determinata dall'Assemblea nei limiti previsti dalla legge. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Spetta all'Assemblea Ordinaria di nominare:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i Consiglieri di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della Società ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione

dell'oggetto sociale compresi quelli di disposizione dei beni sociali, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci e/o al Presidente.

4. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera sull'indirizzo generale della Società;
- b) ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) elabora un documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) predispone ed approva il budget entro il mese di novembre di ogni anno, redige il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera in ordine all'impiego dei fondi sociali e a tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare;
- f) delibera sulle materie previste dall'art. 2365, 2° c.c. e su quant'altro previsto dal Codice Civile.

5. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a richiedere formalmente il parere, obbligatorio non vincolante, del Comitato di Rappresentanza – istituito dalla deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Volontario Basso Lazio in data 1° marzo 2004 – per l'assunzione delle deliberazioni in ordine alle questioni fondamentali e strategiche della Società di seguito indicate:

- a) l'approvazione del documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale e per l'assunzione di ogni altro atto di indirizzo della Società;
- b) le determinazioni delle tariffe;
- c) l'assunzione di servizi ulteriori rispetto a quelli già svolti alla data di costi-

tuzione della Società;

d) la partecipazione a gare e/o l'assunzione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento;

e) l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;

f) l'individuazione del budget e la redazione del bilancio;

g) le operazioni di carattere di mobiliare e/o immobiliare;

h) la concessione di fidejussioni da parte della Società;

i) la concessione di ipoteche sui beni della Società;

j) le determinazioni inerenti concordati sia giudiziali sia extragiudiziali;

k) la stipula di transazioni;

l) la richiesta di accertamenti e/o perizie nonché l'accettazione e/o il rifiuto delle relative risultanze;

m) ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre.

6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere data adeguata comunicazione al Comitato di Rappresentanza.

ARTICOLO 17

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Egli esercita tutti i poteri della gestione corrente della Società per il conseguimento degli scopi sociali, ivi incluse le competenze di cui all'art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/2000 e.m.i., in quanto compatibili.

Tra l'altro, solo in via esemplificativa:

a) rappresenta la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori;

b) comprare e vendere merci, materiali e beni attinenti all'attività sociale, stipulando i relativi contratti;

c) compiere tutte le operazioni preliminari per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forme dalle banche od istituti di credito;

Restano esclusi, in ogni caso, i seguenti poteri, riservati all'esclusiva competenza del C.d.A.:

a) i poteri non delegabili a norma di legge (artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis cod. civ.);

b) l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;

c) l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;

d) la concessione di fidejussioni da parte della Società;

e) la concessione di ipoteche sui beni della Società;

f) di discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali;

g) stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze;

h) stipulare accordi collettivi di lavoro.

ARTICOLO 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà – nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio regionale – tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri

in carica.

2. La convocazione è fatta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno quattro giorni prima dell'adunanza.

3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima della seduta al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del Collegio Sindacale.

4. In mancanza delle suddette formalità, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

8. Di ogni adunanza e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro tenuto dal Presidente, sottoscritto dallo stesso e dal segretario.

ARTICOLO 19

Decadenza ed ineleggibilità del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice civile.

2. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei

Consiglieri nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, in tal caso si applica l'art. 2386 c.c.

3. Oltre ai casi previsti dall'art. 2382 del codice civile, costituiscono causa di ineleggibilità o decadenza dalla carica di amministratore quelle previste dagli artt. 58 e 59 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ovvero dall'art. 1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 20

Collegio Sindacale

1. L'amministrazione della Società è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

2. Sono ineleggibili e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 cod. civ..

3. Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Legali.

4. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio nel novero dei sindaci effettivi.

5. I sindaci durano in carica tre esercizi e non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 del Codice Civile.

6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le norme dell'articolo 2401 del Codice Civile.

7. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni.

8. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono adottate a maggioranza assoluta, salvo il diritto per il sindaco dissenziente di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ARTICOLO 21

Doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Si applicano gli artt. 2403 - 2403 bis - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2409 e 2409 bis del Codice Civile, quest'ultimo ove al Collegio Sindacale sia affidata anche la revisione legale dei conti ai sensi del successivo articolo 22.

3. I sindaci possono procedere in qualsiasi momento – anche individualmente – ad atti di ispezione o di controllo in relazione ai quali dovrà compilarsi verbale da inserirsi in apposito libro.

ARTICOLO 22

Revisore legale dei conti

La revisione legale di cui all'art. 2409 bis del c.c. è affidata, a scelta dell'Assemblea dei soci, alternativamente:

- a) al Collegio sindacale;
- b) ad un Revisore legale;
- c) ad una Società di revisione.

Al soggetto incaricato della revisione legale sono affidate le funzioni di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27.01.2010.

TITOLO IV-BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 23

Esercizio Sociale, Bilancio ed informativa ai soci

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2004.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico, delle note integrative, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ARTICOLO 24

Certificazione del Bilancio

1. Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, potrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta negli appositi Albi previsti per legge.

ARTICOLO 25

Ripartizione degli utili

1. Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5 % (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;

- il residuo 95% (novantacinque per cento) sarà distribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea;

2. I dividendi non riscossi verranno devoluti al fondo di riserva legale, trascorsi cinque anni dalla loro esigibilità.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

2. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni ordinarie.

ARTICOLO 27

Foro competente

1. Per espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia fra soci, ovvero fra questi e la Società, ovvero fra la Società e gli amministratori e/o liquidatori, relativa alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione e inadempimento del presente Statuto e degli obblighi da esso derivanti o ad esso comunque connessi – ivi comprese quelle relative alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – verrà devoluta alla competenza del Tribunale di Cassino.

ARTICOLO 28

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.TO: LUCIO MIGLIORELLI

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO